

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 20/PdL/28/03/2024 - Aggiornamento 2 (A02)
INIZI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "*riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria*";

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria*";

Visto il parere positivo Consiglio della Scuola di Specializzazione di Radiodiagnostica (verbale del 08.09.2023)

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II di seguito denominata "**Università**" C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro tempore Prof. Matteo Lorito, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n.40;

E

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede legale in via Giacomo Venezian, 1 –20133 Milano, C.F.: 80018230153, (d'ora innanzi denominato "**soggetto ospitante**"), rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante Dott. Gustavo Galmozzi domiciliato per la sua carica presso la sede operativa dell'Ente, sita in Milano alla via Giacomo Venezian, 1;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiodiagnostica al di fuori della rete formativa, della dott.ssa **Rossella De Cicco**

Art. 3 – Durata formazione

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01.04.2024, ovvero dalla data di stipula della convenzione, fino al 31.07.2024.

Lo specializzando non può svolgere attività di formazione specialistica extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: la s.s. di Radiologia Senologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Responsabile e Tutor Dott. Gianfranco Scaperrotta), con orari di accesso da definire.

Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

Art. 7 – Tutor

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Gianfranco Scaperrotta indicato come tutor dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività formativa

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dal Prof. Arturo Brunetti, tutor universitario, nonché Direttore della Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Copertura rischi professionali

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività

assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Resta a carico dello specializzando la polizza R.C. Colpa grave.

Art. 11 – Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 11 Bis - Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'Ente, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Università degli Studi Federico II di Napoli.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Per le attività comportanti rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti l'Università provvede affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informa i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione.

Nel caso in cui gli specializzandi siano classificati come "Esposti", l'Università provvede a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 "e s.m.i." e a trasmettere al soggetto ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 "e s.m.i." prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.

Nel caso in cui gli specializzandi siano classificati "Esposti", il soggetto ospitante provvederà, per tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto dall'Università nonché a trasmettere le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 "e s.m.i.", la Fondazione provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020 "e s.m.i.", a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Art. 12 – Uniformi di servizio

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto;

- a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Prolungamento formazione

Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, tramite scambio di corrispondenza via pec. ~~con apposito provvedimento da concordare tra le parti.~~

Art. 15– Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

Le Parti sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza, anche in modo fortuito, dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

La Fondazione designerà i medici specialisti in formazione quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e della vigente normativa nazionale (D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018).

Questi soggetti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16– Imposta di bollo e di registro

Ai sensi del D.P.R. 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte V) art. 2 la convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, ed i costi sono a carico dell'Università, che vi provvede in modalità virtuale con Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Autorizzazione n. 16825 del 20/03/1989.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione ~~è competente il Foro di Napoli~~ il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 17– Norma finale

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

IL RETTORE
(Prof. Matteo Lorito)

FIRMA
PER L'IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
DI MILANO

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Gustavo Galmozzi)
